

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 – 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it
C.F. e P.I. 00821180577

CAPITOLATO TECNICO

Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a lotto unico ed indivisibile, avente ad oggetto la fornitura di materiale consumabile necessario per trattamenti di dialisi in area critica (CRRT) per le esigenze della ASL di Rieti, comprensiva della fornitura in noleggio full risks di n. 6 macchine dedicate, per la durata di mesi 36 (trentasei) con possibilità di rinnovo per un massimo di ulteriori mesi 24. Importo a base d'asta pari ad € 438.300,00 iva esclusa con condizione risolutiva in caso di aggiudicazione di gara aggregata/regionale e/o Convenzione Consip.

ART. N. 1 OGGETTO DELL'APPALTO.

TRATTAMENTI DIALITICI IN AREA CRITICA LOTTO UNICO E INDIVISIBILE RELATIVO A METODICHE DI SOSTITUZIONE RENALE CONTINUA PER PAZIENTI CON INSUFFICIENZA RENALE ACUTA

Il fabbisogno totale dell'appalto è dettagliatamente indicato nell'allegato "fabbisogni" del presente capitolato tecnico.

Le componenti del fabbisogno previsto dei trattamenti in area critica sono sinteticamente di seguito elencate:

- Kit plasmferesi e Kit per trattamenti dialitici tipo SCUF, CAVH, CVVH, CVVHD, CVVHDF, PLE composto da materiale disponibile comprendente linea arteriosa, linea venosa, linea dialisato, linea re infusione, linea effluente e filtro capillare (con superfici comprese tra 0,8 e 2 mq) e membrana altamente biocompatibile:
 - sia a medio cut-off (non inferiore a 25.000 Dalton)
 - sia ad alto cut-off (non inferiore a 40.000 Dalton)
- Sacca raccolta effluente con capacità da minimo 5 litri per sacca
- Soluzioni infusionali e/o dialisato a composizione elettrolitica standard
- Soluzioni infusionali per anticoagulazione con citrato
- Materiale per trattamenti di sostituzione renale con utilizzo di membrane ad alto cut-off per la rimozione continua dei mediatori degli stati infiammatori

Riguardo alle specifiche tecniche vige il principio di equivalenza funzionale dettato dall' Art. 68. (Specifiche tecniche) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii

ART. 2 CARATTERISTICHE DEL NOLEGGIO.

Si intende ricompresa nella fornitura, il noleggio full-service e risk delle seguenti apparecchiature.

L'oggetto dell'appalto comprende tutto quanto necessario per una corretta e conforme operatività strumentale e per una completa esecuzione delle determinazioni analitiche.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE APPARECCHIATURE PER LA DIALISI CONTINUA IN AREA CRITICA

Premessa: la eventuale presenza di acronimi o definizioni di funzionalità proprietarie utilizzate nelle presenti specifiche tecniche non deve essere intesa come elemento di esclusiva ma come "definizione gergale" per meglio individuare la funzione in oggetto o tutte quelle ad essa equivalenti.

E' richiesta, in comodato d'uso gratuito, la fornitura di n. 6 apparecchiature per trattamenti continui, completamente automatizzata, di ultima generazione, in grado di assicurare le seguenti prestazioni:

- $Q_f > 120$ l/die
- Q_b da > 10 a < 500 ml/min
- Q_d fino a 6 l/h

REQUISITI MINIMI ESSENZIALI RICHIESTI

Esecuzione delle terapie SCUF-CVVH-CVVHD-CVVHDF-

TPE –HP Dotato di almeno 5 pompe peristaltiche

Dotato di almeno 3 bilance gravimetriche

Dotato di batteria tampone in caso di interruzione della corrente elettrica Dotato di riscaldatore fluidi e/o sangue

Dotato di rilevatore aria e fuga sangue

Dotato di pompa eparina per infusione continua o a boli

Dotato di software predisposto per la scoagulazione con sodio citrato quale anticoagulante Dotato di interfaccia facilmente comprensibile con istruzioni a video

Facilmente trasportabile

Riscaldatore sangue con controllo della temperatura del paziente per minimizzare la perdita di temperatura

Sistema di controllo delle perdite di liquidi tramite sensore dedicato

Effettuare reinfusione in PRE, POST, PRE + POST diluizione in contemporanea, in CVVHDF senza alcuna aggiunta di linea e/o accessorio senza intervento da parte dell'operatore.

REQUISITI PREFERENZIALI DEL MONITOR RICHIESTO:

- Riconoscimento del kit tramite lettura ottica o altro sistema automatico per una sicurezza delle impostazioni e parametri del trattamento quali priming, flussi reinfusione e flussi dialisato, allarmi pressione. (sub-criterio A.1);
- Sistema per la ottimizzazione della somministrazione del calo peso del paziente che compensi i tempi di intervento dell'operatore durante il trattamento (es. cambio sacche, allarmi, ecc). (sub-criterio A.1);
- L'utilizzo del citrato proposto deve consentire la massima fruizione delle potenzialità della apparecchiatura in termini di scelta terapeutica (CVVH, CVVHD, CVVHDF), flussi di scambio, efficienza depurativa tali da soddisfare le esigenze cliniche con riferimento alla sicurezza per il paziente. (sub-criterio A.1);
- Autonomia della batteria tampone, in caso mancanza alimentazione elettrica, con possibilità di proseguire il trattamento depurativo (descrivere durata in minuti e quali funzionalità rimangono attive) (sub-criterio A.1);
- Possibilità di effettuare plasma-exchange in eparina e citrato con sistema di avvio graduale della terapia e autolimitazione della filtrazione (sub-criterio A.1);
- Possibilità di memorizzare profili terapeutici all'interno di apparecchiatura per semplificare la prescrizione (sub-criterio A.1);
- Qualsiasi altra performance tecnico/clinica del monitor migliorativa per la sicurezza del paziente e per l'utilizzo dell'operatore sanitario(sub-criterio A.1);
- Possibilità di scarico del liquido senza necessità di sacche (sub-criterio A.2);
- Facilità di utilizzo interfaccia utente (sub-criterio A.2);

- Possibilità di effettuare trattamenti in citrato e/o eparina diffusivi, convettivi e diffusivi/convettivi (sub-criterio A.3);
- Facilità del montaggio del kit (sub-criterio A.3);
- Minor ingombro esterno (sub-criterio A.4);

Complementi alla strumentazione

Devono essere forniti quei complementi necessari, quali stampanti, etichettatrici, pezzi di ricambio, accessori vari e quanto necessario all'utilizzo al quale sono destinati.

Trasporto, installazione, collaudo e messa in opera

Devono essere garantiti per i beni oggetto della fornitura, escluse le eventuali opere elettriche (senza alcun onere aggiuntivo per l'Azienda).

Eventuali attività di spostamento

Devono essere garantite per i beni oggetto della fornitura, ove si dovessero rendere necessarie per esigenze organizzative, per tutto il periodo contrattuale, (senza alcun onere aggiuntivo per l'Azienda).

Interfacciamento del Sistema

Sarà a carico della ditta la fornitura di un sistema di interfacciamento con il sistema gestionale aziendale/regionale in uso, l'eventuale manutenzione ordinaria ed evolutiva sullo stesso anche nel caso di passaggio, da parte dell'ASL, a nuovo sistema gestionale aziendale/regionale. Il sistema di interfacciamento deve comprendere hardware, software e quanto necessario al fine di garantire lo scambio di dati con con il sistema gestionale aziendale/regionale.

Vincoli di certificazione

Le dotazioni strumentali ed informatiche fornite dovranno assicurare i contenuti di qualità connessi con la certificazione di processo e delle procedure. In particolare: la tracciabilità degli output (cioè mantenimento in memoria del sistema diagnostico delle sessioni eseguite, verifica ed analisi dei parametri di esecuzione dei test e per la valutazione della riproducibilità e del coefficiente di variazione; la verifica della corretta realizzazione delle operazioni eseguite step by step; la dotazione di dispositivi atti a garantire il funzionamento del sistema – alimentazione autonoma e il mantenimento delle specifiche – calibrazione /self test e segnalazione di malfunzionamenti dei componenti.

Servizio di assistenza tecnica full risk

Devono essere compresi tutti quei servizi necessari a garantire la continuità delle prestazioni di cui all'oggetto della fornitura, ed in particolare:

- La manutenzione preventiva, cioè l'esecuzione di interventi a cadenze fisse, programmate e gestite secondo un piano di manutenzione concordato e deve comprendere la taratura certificata ove prevista.

- La manutenzione straordinaria necessaria a garantire il buon funzionamento del sistema fornito, inclusi i pezzi di ricambio.

Indipendentemente dalle soluzioni migliorative che la Ditta intenda proporre dovranno essere garantiti i seguenti servizi minimi:

- Almeno tre manutenzioni programmate per anno;
- Intervento presso il Servizio con personale idoneo ad eseguire l'intervento richiesto, da effettuarsi entro le 48 ore dalla richiesta;
- Sostituzione temporanea dell'apparecchiatura o di parte di essa qualora il fermo macchina dovesse protrarsi per un periodo di tempo superiore alle 72 ore;
- Tutti i dispositivi riparati dovranno essere riconsegnati nei medesimi locali di origine;
- Ripristino della totale funzionalità di uno strumento tramite risoluzione del guasto o installazione e messa in funzione di un dispositivo di back-up entro massimo 48 ore solari dal primo intervento tecnico. Per quanto riguarda i giorni festivi, questi saranno esclusi tranne che per particolari necessità dichiarate dal Direttore del Servizio;
- I consumi dei reagenti e dei consumabili imputabili a malfunzionamento degli apparecchi, nonché quelli relativi alla messa a punto della strumentazione in occasione di ogni intervento di manutenzione saranno a carico della Ditta.

La ASL di Rieti si riserva il diritto, a fronte di guasti e ripetuti fermo macchina (almeno tre), di richiedere la sostituzione definitiva dei dispositivi installati. La disinstallazione, il ritiro dei dispositivi in uso nonché la installazione di nuovi dispositivi sono a carico della Ditta che vi provvederà in tempi tali da garantire la continuità diagnostica. Dopo tale intervento dovrà essere effettuata una nuova procedura di collaudo.

Aggiornamenti tecnologici e nuove release di programma

La Ditta dovrà garantire, senza alcun ulteriore aggravio di spesa, l'aggiornamento tecnologico mediante la fornitura a cura e spese della Ditta stessa di nuovi strumenti e l'apporto di tutte le modifiche migliorative di hardware e software che dovessero intervenire durante la fornitura.

La Ditta dovrà garantire l'aggiornamento tecnologico dei consumabili in caso di nuova release.

Formazione

Dovrà essere compreso nella fornitura l'affiancamento di uno specialista di prodotto con gli utilizzatori durante la fase di avvio del servizio stimata in non meno di 2 gg.

L'offerta dovrà essere unica, nel senso che dovrà comprendere tutto il parco apparecchi richiesto ed indicare un unico canone di noleggio omnicomprendivo. Le ditte potranno offrire anche apparecchiature con un contenuto di componenti e di tecnologia superiori a quanto specificato, purché rispondente al capitolato. Le

offerte multiple, incomplete, condizionate o equivoche non saranno quindi considerate valide e daranno seguito all'esclusione della ditta dalla gara.

Tutti i beni devono essere installati a spese dell'aggiudicatario presso i luoghi di utilizzo indicati dal committente in corso di fornitura.

Per le apparecchiature, in caso di aggiudicazione dell'appalto, la ditta dovrà fornire i manuali d'uso in lingua italiana in duplice copia.

Sarà onere della Società aggiudicataria ritirare le apparecchiature al termine del noleggio, senza costi aggiuntivi per la ASL di Rieti.

ART. 3 CARATTERISTICHE TECNICHE DEL MATERIALE MONOUSO

Requisiti minimi indispensabili

Kit comprendente linee ematiche, linee fluidi e filtro con membrana sintetica di varie superfici (compreso da 0,8 a 2 mq)

Sacche di soluzione infusionale/dializzante con tampone bicarbonato, da 5 lt in varie formulazioni con differenti concentrazioni di potassio

Sacca di citrato validata per l'utilizzo come anticoagulante durante trattamenti di circolazione extracorporea;

Sacche di soluzione dializzante priva di Calcio contenenti bicarbonati Sacca per raccolta liquido effluente con capienza tra 5 e 10 lt;

Requisiti preferenziali materiale monouso

- Ampiezza gamma membrane disponibili per i trattamenti di depurazione renale CRRT (sub-criterio B.1);
- Membrane da dialisi/cartucce con capacità di rimozione di endotossine e citochine (documentazione validata da istruzioni d'uso - IFU) (sub-criterio B.2);
- Disponibilità di kit per emoperfusione compatibile con cartucce proprietarie e terze (sub-criterio B.3);
- Disponibilità di membrane di varie superfici (comprese da 0,8 a 2 mq) (sub-criterio B.4);
- Max coefficiente di ultrafiltrazione (sub-criterio B.5);
- Disponibilità di Kit totalmente pre-assemblato (filtro + linee) per trattamenti di SCUF – CVVH – CVVHD – CVVHDF (sub-criterio B.6);
- Unico kit per tutti i tipi di anticoagulazione (eparina e citrato) (sub-criterio B.6);
- Disponibilità di soluzione contenenti fosfato, per utilizzo sia come reinfusione e/o dialisato, per la prevenzione dell'ipofosfatemia; (sub-criterio B.6);
- Possibilità di effettuare trattamenti di rimozione della CO2 in modalità stand-alone e/o in modalità associata alla CRRT con software certificate (sub-criterio B.6);

COMPONENTI MINIME KIT PER TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO

Trattamento con eparina – durata 24 ore:

- 1 set filtro + linee
- Soluzioni bicarbonato per ottenere un totale di scambio di 50 Litri
- Sacche di scarico per la gestione totale di scambio di liquido di 53 Litri (dialisato/reinfusato/priming)
- Le ditte dovranno fornire tutti gli accessori necessari all'esecuzione dei trattamenti non esplicitamente richiesti

Dettagliare, per ogni prodotto offerto, nome, codice, quantità necessaria e prezzo unitario che compongono il trattamento richiesto

Trattamento con citrato – durata 24 ore:

- 1 set filtro + linee
- Soluzioni citrato e soluzioni di dialisato senza calcio per eseguire un trattamento con flusso sangue di 100 ml/min e dose citrato (3 mmol/L Sangue) per ottenere un totale di 50 litri di effluente
- La ditta dovrà indicare il protocollo validato utilizzato per l'offerta
- Sacche di scarico per la gestione di un totale di scambio di liquido di 53 Litri (dialisato/reinfusato/priming)
- Le ditte dovranno fornire tutti gli accessori necessari all'esecuzione dei trattamenti non esplicitamente richiesti

Dettagliare, per ogni prodotto offerto, nome, codice, quantità necessaria e prezzo unitario che compongono il trattamento richiesto

Trattamento di sepsi

Membrana da dialisi/cartuccia con capacità di rimozione di endotossine e citochine

N. 1 filtro e/o cartuccia + linee ematiche per il trattamento delle sepsi tramite rimozione delle endotossine e citochine

Trattamento di plasmferesi

Kit filtro per plasmferesi terapeutica e relativi accessori necessari per l'esecuzione della metodica

N. 1 plasmafiltro + linee ematiche per il trattamento per la rimozione dei componenti plasmatici per pazienti adulti e pediatrici

ART. 4 TERMINI DI ESECUZIONE.

Il termine di esecuzione della fornitura è fissato in 30 giorni dalla data della stipula del contratto.

La consegna delle apparecchiature si intende comprensiva delle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna al piano delle apparecchiature e di tutti i cavi di alimentazione e connessione necessari al funzionamento della strumentazione e dovrà essere effettuata presso i luoghi di utilizzo indicati o comunque comunicati successivamente alla data di stipula del contratto dal DEC.

Nel caso che la fornitura non venga ultimata entro il termine stabilito, all'Aggiudicatario sarà applicata, per ciascun giorno di ritardo, la penale prevista dal successivo art. 17.

Ogni operazione relativa alla consegna di quanto ordinato dovrà essere eseguita dall'aggiudicatario o dal corriere indicato dall'aggiudicatario previo accertamento del sito ove dovrà essere consegnata la merce. Per lo scarico del materiale l'aggiudicatario non potrà avvalersi del personale della ASL di Rieti.

ART. 5 PRESA IN CONSEGNA E PROVE DI FUNZIONALITÀ.

L'inizio del servizio sarà attestato mediante apposito verbale e dovrà avvenire entro il termine di 30 giorni indicato al precedente art. 4 del presente Capitolato o e comunque secondo il programma concordato con il DEC.

Ultimati i lavori ed i montaggi delle attrezzature, la ditta dovrà comunicare per iscritto al DEC e per conoscenza al RUP l'avvenuto completamento.

Successivamente alla data del verbale di consegna dei beni dall'Aggiudicatario al Committente, avranno inizio le operazioni di messa in funzione e collaudo delle apparecchiature. È fatto obbligo all'Aggiudicatario di rispettare i termini di consegna stabiliti dal Committente.

Il termine di consegna si intende compiuto quando tutti i beni oggetto della fornitura sono stati consegnati ed installati.

Con la consegna dei beni l'Aggiudicatario è tenuto a fornire, senza ulteriori corrispettivi, i manuali ed ogni altra documentazione tecnica o descrittiva, in lingua italiana, idonea per assicurare il soddisfacente funzionamento o impiego o manutenzione dei beni forniti.

La suddetta documentazione è indispensabile ai fini della liquidazione delle fatture.

Tutte le prove richieste e le singole verifiche saranno a totale carico della ditta. Le procedure di collaudo verranno svolte secondo l'apposita procedura interna della ASL di Rieti.

Accertamento delle prestazioni della macchina e dell'installazione.

Sulle apparecchiature fornite ai fini del collaudo, verrà seguito quanto stabilito dalla legislazione vigente.

Verrà verificata la documentazione consegnata, la rispondenza tra quanto aggiudicato e quanto consegnato, tra quanto dichiarato e quanto risultante dalle prove,

e quant'altro sia inerente alla fornitura in oggetto.

A completamento delle verifiche la ditta aggiudicataria dovrà effettuare a suo carico le prove di sicurezza in contraddittorio con il personale tecnico dell'Azienda Ospedaliera;

Servizio di avviamento del sistema e di istruzione del personale.

L'aggiudicatario si obbliga, a propria cura e spese, ad erogare, all'esito positivo delle prove di funzionalità, nei tempi concordati con il DEC, un'attività di formazione tecnica del personale dell'amministrazione impiegato per l'utilizzo della strumentazione. La formazione dovrà comprendere ore dedicate alla teoria ed ore dedicate alla pratica, non dovrà essere inferiore a n. 7 giorni con retraining semestrale e dovrà comunque essere tale da garantire la conoscenza necessaria all'uso della strumentazione.

Collaudo

Il collaudo si svolgerà presso la sede di destinazione del singolo strumento ed avverrà dopo l'ultimazione della installazione di tutti i beni oggetto della fornitura.

La ASL di Rieti accerterà la conformità della strumentazione, fornita ed installata, a quanto previsto negli allegati al presente capitolato, ed effettuerà le relative prove di funzionalità, in contraddittorio con i tecnici dell'aggiudicatario. Delle prove di funzionalità e dei risultati ottenuti si compilerà un apposito verbale di collaudo sottoscritto dal Responsabile della fornitura o delegato per l'aggiudicatario, dal DEC o suo delegato e dal Responsabile della struttura sanitaria interessata dalla fornitura o suo delegato, per l'amministrazione.

Durante tali prove preliminari l'aggiudicatario, a propria cura e spese, dovrà mettere a disposizione della ASL di Rieti tutte le strumentazioni atte a testare le apparecchiature oggetto della fornitura.

Il collaudo non esonera l'aggiudicatario delle garanzie e responsabilità contrattuali e di legge.

Qualora le prove di collaudo pongano in evidenza guasti o altri inconvenienti, l'aggiudicatario si impegna ad eliminarli nel più breve tempo possibile e comunque

non oltre 10 giorni naturali consecutivi dalla data della comunicazione del collaudo negativo.

La mancata eliminazione dei guasti o degli inconvenienti da parte dell'aggiudicatario, nel termine fissato dall'Amministrazione, sarà considerata quale "mancata consegna" e la ASL di Rieti avrà diritto ad agire secondo quanto stabilito dal successivo articolo 17.

L'Amministrazione provvederà alla sospensione delle operazioni di collaudo anche nel caso in cui rilevi la mancanza della documentazione relativa ai beni forniti, ovvero l'incompletezza della fornitura.

In caso di rifiuto o ritardo nell'esecuzione degli interventi di completamento o sostituzione, la ASL di Rieti provvederà direttamente, addebitando conseguentemente ogni onere all'aggiudicatario.

Il collaudatore, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono accettare i prodotti ovvero rifiutarli o dichiararli rivedibili. La merce non accettata rimane a disposizione dell'aggiudicatario a rischio e pericolo dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà ritirarla senza indugio; è a carico dell'aggiudicatario ogni danno relativo al deterioramento della merce, nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna, sia per il ritiro della merce stessa.

Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche indicate nel presente Capitolato o nell'offerta tecnica presentata.

È obbligo dell'Aggiudicatario assistere al collaudo.

Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l'Aggiudicatario per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati. In tal caso l'Aggiudicatario è invitato dal Committente ad assistere, a mezzo di suoi rappresentanti ad eventuali visite di accertamento.

ART. 6 CONTROLLI SULLE FORNITURE

L'accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base del controllo quali-quantitativo effettuato dai servizi competenti dall'ASL Rieti. La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello

richiesto. La quantità, la qualità e la corrispondenza rispetto a quanto richiesto nell'ordine potrà essere accertata dall'ASL Rieti in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. La firma apposta per accettazione della merce non esonera il Fornitore dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto. La merce in qualsiasi modo rifiutata, anche per difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni degli imballaggi e confezioni, sarà ritirata a cura e spese del Fornitore, che dovrà provvedere alla sostituzione della medesima con altra avente i requisiti richiesti, senza alcun aggravio di spesa, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione. La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata "mancata consegna". È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata.

Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l'ASL Rieti procederà direttamente all'acquisto di eguali quantità e qualità della merce sul libero mercato, addebitando all'Appaltatore l'eventuale differenza di prezzo, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.

ART. 7 VARIAZIONE DELLA NORMATIVA

Qualora venga emanata una normativa specifica ovvero i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nel presente Capitolato ed in generale nella documentazione di gara, prima dell'aggiudicazione della presente procedura, l'aggiudicazione stessa verrà sospesa. Qualora venga emanata una normativa specifica ovvero i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso/in contrasto con quanto espresso nel presente Capitolato ed in generale nella documentazione di gara, nel corso della durata dei contratti di fornitura, l'ASL Rieti si riserva, fatte le opportune valutazioni, il diritto di risolvere gli stessi contratti.

ART. 8 VERIFICHE DELLA FORNITURA

L'ASL Rieti svolgerà controlli periodici al fine di verificare che i prodotti consegnati siano rispondenti a quelli previsti dal presente Capitolato tecnico e a quelli presentati come campionatura in sede di gara, a meno di variazioni autorizzate ai sensi del presente Capitolato. L'accertamento della non conformità per più di due volte comporta la risoluzione del contratto.

Le verifiche di conformità sulla fornitura, finalizzate all'accertamento della corrispondenza del prodotto fornito con le caratteristiche tecniche previste dal Capitolato tecnico, ovvero alle caratteristiche tecniche aggiuntive dichiarate dal Fornitore in sede di gara, sarà effettuato dal personale dell'Azienda che respingerà, motivandolo, i prodotti ritenuti non accettabili per difformità ai parametri suddetti.

I controlli quantitativi e qualitativi saranno così effettuati:

- per la rispondenza dei quantitativi: le contestazioni potranno essere effettuate entro un massimo di 8 giorni solari sulla base di un confronto tra l'ordinativo di fornitura e il documento di trasporto;
- il controllo quali/quantitativo della fornitura sarà effettuato in prima istanza dal Referente dell'Unità Operativa utilizzatrice o da persona da questi delegata.

L'Azienda si riserva la facoltà di far analizzare la merce presso Laboratori ed Istituti di propria fiducia al fine di verificare la corrispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni di legge, a quelle previste dal Capitolato tecnico ed alle caratteristiche dichiarate dal Fornitore in sede di gara. Il prelievo dei campioni da sottoporre ad analisi verrà, di norma, effettuato alla presenza del Fornitore o di un suo rappresentante e, in caso di ingiustificata assenza di quest'ultimo, anche del solo incaricato dell'Azienda. In caso di esito non favorevole o di mancata rispondenza anche parziale ai requisiti richiesti dalla legge, dall'Azienda ovvero a quelli dichiarati dal Fornitore in sede di gara, le analisi saranno ripetute, con spese a carico del Fornitore. Qualora, per la seconda volta, emergessero irregolarità, l'Azienda si riserva la facoltà di sospendere la fornitura, salva la risoluzione del rapporto contrattuale. Nel caso non fosse possibile verificare tutte le merci all'atto dell'arrivo, l'Azienda avrà diritto a sollevare le contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti, anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè all'apertura delle confezioni, ne sarà possibile il controllo. Nell'eventualità di discordanze qualitative, l'Azienda respingerà la merce che dovrà essere sostituita immediatamente (entro 24 ore) con altra pienamente rispondente, in difetto della quale l'Azienda si riterrà autorizzata a provvedere all'acquisto da terzi, addebitando al Fornitore le eventuali maggiori spese.

ART. N. 9 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO.

L'operatore economico aggiudicatario si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Capitolato a:

- prestare le forniture/servizi impiegando, a sua cura e spese, tutto il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto specificato in tutti gli atti di gara;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal DEC nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni;
- comunicare tempestivamente al DEC e per conoscenza al RUP, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- assumere ogni responsabilità per casi di infortunio e di danni arrecati, eventualmente, al Committente ed a terzi, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto;
- assumere l'obbligo di garantire al Committente il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerli estranei ed indenni di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

ART. 10 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO.

Il fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente, nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale, in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, così come modificata dal d.lgs. del 14 settembre 2015, n. 151, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che l'integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori, e ne sostiene gli oneri.

Qualora a carico del fornitore risulti, durante la vigenza contrattuale, una situazione di non correttezza contributiva o previdenziale, il pagamento dei corrispettivi dovuti è

effettuato ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.lgs. n. 50 del 2016. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata la ritenuta di cui al comma 5-bis dello stesso articolo, che si applica anche per le altre previsioni.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, si applica quanto previsto dal comma 6 del citato art. 30.

Resta inteso che qualsiasi onere derivante dall'applicazione delle norme di cui al primo capoverso è a carico del fornitore, il quale si assume anche la responsabilità per ogni pregiudizio, anche non patrimoniale, che possa derivare all'Azienda dal comportamento del fornitore medesimo nella gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

Ai sensi del comma 4 del medesimo art. 30 del D.lgs. n. 50 del 2016, il fornitore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all'integrale osservanza e applicazione del contratto collettivo di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona per i quali si eseguono le prestazioni, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale, e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. I contratti collettivi andranno applicati anche dopo la scadenza, fino alla sostituzione o rinnovo degli stessi.

ART. 11 RESPONSABILE DEL SERVIZIO.

L'operatore economico aggiudicatario si impegna a nominare, al momento della sottoscrizione del contratto, il proprio Responsabile del servizio, quale responsabile nei rapporti con la ASL, con il compito di curare ogni aspetto relativo a tali rapporti, al fine di dare completa esecuzione al contratto, come meglio stabilito nel presente Capitolato e nelle eventuali proposte integrativo-migliorative contenute nell'offerta.

Il Responsabile del servizio ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni e i compiti stabiliti, decidere e rispondere direttamente al riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile del servizio, dovranno intendersi fatte direttamente all'operatore economico aggiudicatario stesso.

ART. 12 BREVETTI E LICENZE.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, delle licenze o di altro titolo di legge che lo autorizzi a produrre a vendere i prodotti oggetto del contratto, mantenendo indenne la Asl di Rieti da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

ART. 13 CORRISPETTIVI

Si rimanda a quanto dettagliato all'art. 3.3 del Disciplinare di gara.

ART. 14 MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO.

I pagamenti saranno effettuati in canoni mensili posticipati. Al termine del mese l'operatore economico trasmetterà il rendiconto delle attività effettuate che verrà verificato dal DEC. Successivamente, l'operatore economico aggiudicatario che potrà procedere alla emissione della fattura. L'operatore economico aggiudicatario emetterà quindi fatture mensili posticipate.

La Ditta aggiudicataria dovrà in ogni caso procedere alla fatturazione elettronica per il tramite del SdI, Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica gestito dall'Agenzia delle Entrate, secondo gli standard previsti dalla normativa vigente, Decreto del 7 marzo 2008 – Min. Economia e Finanze.

È comunque obbligatoria l'iscrizione al sistema regionale di pagamenti istituito dalla Regione Lazio, aderendo all'Accordo Pagamenti, che garantisce regolarità, puntualità, trasparenza ed omogeneità di trattamento delle varie categorie/soggetti che intrattengono rapporti con il Sistema Sanitario Regionale, attuando, al contempo, un percorso mirato a ridurre i tempi di pagamento che consenta di allinearsi a quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea.

Ai fini del presente articolo trova integrale applicazione il Regolamento approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00032 del 30/01/2017 recante la "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici

Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell'Azienda Ares 118", da intendersi parte integrante e sostanziale del contratto.

Si intendono altresì richiamate le disposizioni dell'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha introdotto l'art. 17-ter c.d. split payment nell'ambito del D.P.R. 633/1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto".

Le fatture, quindi, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate ed inviate esclusivamente a:

ASL Rieti, via del Terminillo 42, 02100 Rieti, Uff_eFatturaPA

C.F. e P.I. 00821180577 Indirizzo PEC: asl.rieti@pec.it

C.U.F. UFX1HE Fatturazione elettronica obbligatoria attraverso SdI - Sistema di Interscambio

Le fatture dovranno, altresì, riportare le modalità di pagamento, il numero CIG corrispondente della presente gara, gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato su cui accreditare il corrispettivo contrattuale.

L'Azienda respinge ogni responsabilità per consegna delle fatture ad indirizzi diversi da quello della sede legale della stessa.

L'operatore economico aggiudicatario si impegna a presentare fattura rispettando lo schema dell'offerta economica.

ART. 15 TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI.

I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 13 agosto 2010 n. 136). Ai sensi della suddetta normativa, quindi, l'appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, al presente appalto, nonché le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'Aggiudicatario entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione

in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica in oggetto. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

L'inadempimento agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della medesima Legge, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della stessa.

ART. 16 CAUZIONE DEFINITIVA.

A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, deve prestare a favore dell'Azienda cauzione definitiva. Detta cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Il Fornitore, inoltre, assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Aggiudicatario stesso quanto dell'Azienda e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto del Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Il Fornitore deve essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell'Azienda e dei terzi, per l'intera durata del Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo in ordine allo svolgimento di tutte le attività di

cui al Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne la Stazione Appaltante, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all'Azienda ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto.

A tal proposito, il Fornitore dovrà essere in possesso di polizza assicurativa, con massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività di cui al presente appalto e prevedere la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti della Stazione Appaltante, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto dall'articolo 1901 c.c., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1983 c.c.. Resta inteso che l'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Stazione Appaltante e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta altresì ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni causati, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero eccedenti i massimali assicurati.

ART. 17 PENALI.

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali, fatti salvi i casi di forza maggiore, l'Azienda e la Stazione Appaltante si riservano la facoltà di applicare le seguenti penali:

- per inosservanza dei termini di consegna dell'apparecchiatura potrà essere applicata una penalità di € 30,00 per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno; qualora il ritardo dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi, l'amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e di richiedere la fornitura non effettuata all'operatore economico classificatosi al secondo posto nella gara, addebitando all'operatore economico inadempiente l'eventuale maggior prezzo pagato. Analoga facoltà di risoluzione ed analoghe conseguenze potranno prodursi nel caso in cui, nel corso del rapporto, il mancato servizio, nelle accezioni dinanzi specificate, si sia verificato tre volte. L'amministrazione concretatesi le tre inadempienze,

qualora intenda risolvere il contratto, inoltrerà all'operatore economico aggiudicatario apposita dichiarazione in tal senso. Ai fini dell'applicazione della penale per ogni giorno di ritardo sull'importo della fornitura, (comma 1 del presente articolo), sarà considerata come non avvenuta la consegna degli articoli che siano stati rifiutati in sede di controllo e non sostituiti entro il termine massimo, (cinque giorni lavorativi);

- in caso di ritardo nella consegna del materiale diagnostico, di consumo etc, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta, sarà dovuta - per ogni giorno di ritardo - una penale pari ad € 30,00;
- Nel caso di consegna di prodotti di qualità difforme da quella commissionata o ancora di imballi di cui venga contestata l'integrità con relativa richiesta di sostituzione, il Fornitore sarà tenuto alla sostituzione entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari ad euro 50,00.
- per ogni giorno di ritardo rispetto l'intervento on site di un tecnico specializzato richiesto, in caso di malfunzionamento delle apparecchiature, verrà applicata una penale pari a € 30,00;
- in caso di inosservanza di lieve entità delle condizioni del presente capitolato, per le quali non sia fissata penalità specifica, potrà essere applicata una penalità calcolata sul valore della fornitura aggiudicata compresa tra lo 0.3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare del netto contrattuale, da determinarsi inappellabilmente da parte dell'Azienda in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo;

Le penali saranno applicate dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del Fornitore, le quali dovranno pervenire entro 5 giorni lavorativi dalla data della contestazione.

L'Azienda potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'operatore economico aggiudicatario a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'appaltatore medesimo. Per la quota trattenuta sui corrispettivi, l'operatore economico aggiudicatario dovrà emettere una nota di credito pari all'importo della penale o decrementare la fattura di un valore pari all'importo della penale stessa.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera

in nessun caso l'operatore economico aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Azienda di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

L'applicazione delle penali di cui ai commi precedenti del presente articolo non pregiudica il diritto della ASL di Rieti di richiedere il risarcimento d'eventuali maggiori danni ai sensi dell'articolo 1328 cod. civ.

L'accettazione della prestazione tardiva da parte della stazione appaltante non fa venire meno il diritto all'applicazione della penale.

L'importo complessivo massimo delle penali non può superare il 10% del valore contrattuale, in tal caso la l'Azienda potrà risolvere il contratto.

ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 con le modalità ivi indicate, costituiscono ipotesi, tra loro alternative, di risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.:

- a) la cessione del contratto e il subappalto non autorizzato;
- b) la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n.136
- c) il mancato reintegro della garanzia eventualmente escussa entro il termine indicato;
- d) qualora il ritardo della fornitura dovesse protrarsi oltre il termine di sette giorni consecutivi;
- e) l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, come previsto dall'art. 17 del presente Capitolato;

In tutti i casi summenzionati, la l'Azienda ha la facoltà, previa comunicazione al fornitore di volersi avvalere delle clausole risolutive espresse sopra indicate, di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del fornitore medesimo e di procedere all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e ogni altra azione che l'Azienda stesso ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e di concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 92, comma 4, del d.lgs. 6

settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la L'Azienda può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto volto al completamento della fornitura.

Ai fini dell'eventuale risoluzione contrattuale, il DEC svolge le attività di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 108 del d.lgs. 50/2016.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Azienda il diritto di affidare al secondo classificato in graduatoria la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno all'operatore economico aggiudicatario. La ASL di Rieti non riconoscerà a quest'ultimo nessun compenso per i danni, spese, mancanza di profitto e per ogni altro costo che potesse derivare a seguito della risoluzione del contratto per colpa del medesimo.

All'operatore economico inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto risolto; esse saranno prelevate dalla cauzione e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti del fornitore. Nel caso di minore spesa nulla compete all'operatore economico inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'operatore economico dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa dovesse incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 19 RECESSO.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del d.lgs. 159 del 2011, l'Azienda può recedere dal contratto, in qualunque tempo, ai sensi dell'art. 109 del d.lgs. n. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni rese, oltre al pagamento del decimo dell'importo dei delle prestazioni non eseguite, calcolato come descritto al comma 2 del citato art. 109.

L'Azienda ha diritto di recesso ai sensi dell'art. 109 del Codice e nei casi di:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
- reiterati inadempimenti e/o non conformità (almeno 10 nell'anno)

dell'operatore economico aggiudicatario, anche se non gravi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'operatore economico aggiudicatario con lettera A/R.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

1. qualora sia stato depositato contro l'operatore economico aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'operatore economico aggiudicatario;

2. qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste per la normativa antimafia;

3. ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la prestazione del servizio.

Dalla data di efficacia del recesso, l'operatore economico aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad alla ASL di Rieti.

In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda procederà all'incameramento del deposito cauzionale a titolo di penalità e di indennizzo fatte comunque salve l'azione per il risarcimento dell'eventuale danno e di ogni altra azione che l'Azienda ritenesse intraprendere a tutela dei propri interessi.

In deroga al citato art. 109 questa Azienda si riserva di recedere anticipatamente dal contratto in caso in cui venga aggiudicata una gara di pari oggetto dal soggetto aggregatore Regionale o dalla Centrale Consip. (in questo ultimo caso solo se i prezzi della gara Consip risultassero più vantaggiosi).

Qualora l'Azienda esercitasse detta opzione verrà comunicata all'assuntore con un preavviso di almeno 30 gg da comunicare a mezzo Pec. L'assuntore avrà diritto al pagamento delle sole prestazioni eseguite.

ART. 20 RISERVATEZZA.

L'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'obbligo sussiste anche relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'operatore economico aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'operatore economico aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Azienda.

L'operatore economico aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'operatore economico aggiudicatario stesso a gare ed appalti.

Il trattamento dei dati pervenuti per la partecipazione alla presente gara si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, il Regolamento 2016/679/UE, ed ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali europea e nazionale. In particolare, tali dati saranno trattati esclusivamente ai fini della partecipazione alla procedura di gara.

ART. 21 FORO COMPETENTE.

Qualora dovessero insorgere una o più controversie circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di appalto si farà riferimento a quanto previsto nell'art. 206 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Le controversie non composte a norma dell'art. 206 del D.Lgs 50/2016 sono demandate al Foro competente di Rieti.

ART. 22 SPESE DI CONTRATTO.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, ivi comprese imposte, tasse, diritti di segreteria, spese di registrazione, ecc, ecc, se necessarie, sono a totale carico dell'operatore economico aggiudicatario.

ART. 23 NORME DI RINVIO.

Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale si fa riferimento al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e alle restanti norme vigenti in materia.